



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco

Al Segretario

del Comune di

CORDIGNANO (TV)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria

del Comune di

CORDIGNANO (TV)

Oggetto: trasmissione delibera n. 2/2020/PRSE del 18 luglio 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 2/2020/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 18 luglio 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 18 luglio 2019

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Maristella FILOMENA	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018);

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 66. Rendiconto della gestione 2016”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 20/2018/INPR e n. 15/2019/INPR con le quali la Sezione ha approvato rispettivamente il programma di lavoro per l’anno 2018 e per l’anno 2019;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016, redatta dall’Organo di revisione del Comune di Cordignano (TV);

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio BDAP trasmessi dall’ente in osservanza dell’art. 227, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015 n. 112, adottato ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

VISTA l’ordinanza del Presidente f.f. n. 39/2019 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

FATTO E DIRITTO

L’art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”* sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6 /SEZAUT/2017/INPR per il rendiconto 2016).

L’art. 148-bis del D.Lgs. n. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare.*

anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”), ne definisce l’ambito (“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“Nell’ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell’Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell’adozione *“di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio”* (Corte cost. sentenza n. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell’Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

In altri termini, qualora le irregolarità ravvisate dalla Sezione Regionale non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della pronuncia di accertamento prevista dall’art. 148-bis, comma 3 del TUEL, l’attività di controllo sui bilanci da parte della Corte dei conti suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili di minor gravità o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l’amministrazione di ciascun ente.

Tenuto conto della precedente delibera della Sezione n. 448/2018/PRNO avente a oggetto il rendiconto del Comune per l’esercizio 2015, sulla base dell’esame della documentazione inerente al rendiconto per l’esercizio 2016 e degli schemi di bilancio acquisiti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all’equilibrio di bilancio, la Sezione deve richiamare l’attenzione dell’Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate:

1. Anticipazione di tesoreria

Dalla lettura della relazione dell'Organo di revisione e del questionario, si rileva che, per l'esercizio 2016, il fondo cassa a fine esercizio risulta pari a euro 519.130,76 e che il valore unitario per abitante rapportato alla popolazione territoriale sia pari ad euro 73,04. Si evidenzia l'esiguità di tale grandezza, sia rispetto alle media dei valori dei comuni della provincia, che rispetto al parametro di significatività, stabilito dalla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, con ordinanza presidenziale n. 05/2019/INPR.

Nel corso dell'esercizio 2016, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, per l'importo massimo di euro 232.853,76 ha avuto una esposizione totale pari a 14 giorni.

Pur riscontrando che tale pratica è stata realizzata in forma assolutamente marginale, la Sezione non può esimersi dall'evidenziare che l'anticipazione di tesoreria rappresenta una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, cui l'ente può ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità. La ragione della previsione di questa possibilità di ricorso a risorse finanziarie messe a disposizione da parte del tesoriere è quella di sopperire a momentanee carenze di liquidità e, pertanto, si tratta di una forma di finanziamento che non è riconducibile all'indebitamento (art. 3, co. 17 della legge n. 350/2003). L'anticipazione di tesoreria può essere utilizzata per far fronte a divergenze temporanee nei flussi di entrata e di spesa che abbiano carattere contingente e che devono essere ricondotti ad un corretto equilibrio finanziario nel corso dell'esercizio non potendo essere utilizzata per sanare situazioni di alterazione della gestione che comportino la sussistenza di situazioni di disavanzo.

2. Applicazione e utilizzo avanzo di amministrazione

In relazione alla componente di avanzo applicato in parte corrente, si segnala preliminarmente un, seppur modesto, scostamento tra il valore riportato negli schemi BDAP (euro 63.361,64) e quello rinvenibile al relativo quadro 7 del sito di Finanza Locale del Ministero dell'Interno (euro 63.826,05). Si ritiene doverosa una verifica di tale discordanza, provvedendo all'eventuale rettifica dei valori errati.

Nel merito dell'applicazione e successivo utilizzo dell'avanzo, da una lettura dei dati rinvenibili nella relazione dell'Organo di revisione e dagli schemi BDAP, emerge una applicazione in parte corrente marginalmente superiore alla capienza di avanzo libero dell'esercizio precedente. A tal proposito si riporta lo schema a seguire:

VERIFICA DINAMICA DI VARIAZIONE DEI FONDI CHE COMPONGONO IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE					
Risultato di amministrazione al 31/12/2015	Risultato contabile	Accantonamenti	Vincoli	Destinazioni invest.	Libero
	747.477,48	24.997,19	135.186,52	585.747,31	1.346,46
VARIAZIONI DEI VINCOLI INTERVENUTE NEL CORSO DELLA GESTIONE					
Variazioni in diminuzione derivanti da utilizzi avanzo 2016					
	da Fondo Sv. Crediti	da avanzo vincolato	da avanzo investimenti	da avanzo libero	
Spesa corrente			34.380,65	0,00	6.240,99
Spesa corrente a carattere non ripetitivo					0,00
Debiti fuori bilancio					0,00
Estinzione anticipata di prestiti					0,00
Spesa in c/capitale			0,00	22.740,00	0,00
Altro		0,00			0,00
		0,00	34.380,65	22.740,00	6.240,99
Totale parziale dopo variazione		24.997,19	101.005,87	563.007,31	-4.894,53

Fonte: Elaborazione C.d.c. dati da Schemi BDAP e Relazione O.R.

Partendo dai saldi di chiusura del rendiconto 2015 (cfr. prospetto 1.2.1 del questionario 2015), si riscontra un utilizzo in spesa corrente per euro 6.240,99 a fronte di un avanzo

libero di euro 1.346,46, con una possibile incapienza di euro 4.894,53 che, verosimilmente, ha trovato provvista in altra componente dell'avanzo 2015.

Nell'evidenza che si tratta di importi esigui, si ritiene tuttavia di segnalare tale aspetto soprattutto ove tale provvista sia stata conseguenza di un preventivo svincolo di quota accantonata a titolo di FCDE.

A tal proposito si evidenzia che l'eventuale applicazione di avanzo accantonato "liberato" nel corso dell'esercizio è regolamentata dall'art. 187, comma 2, TUEL che stabilisce "*La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio (...). Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.*"

Se l'applicazione di componenti dell'avanzo in precedenza già vincolate, a titolo di accantonamento al FCDE, è ammessa successivamente alla approvazione del rendiconto e, nell'ipotesi in cui tali componenti confluiscono in economia di spesa, al venir meno delle ragioni sottese all'origine dell'accantonamento, un'anticipata applicazione in entrata di tali componenti dell'avanzo di amministrazione rappresenta, pertanto, un utilizzo non corretto di risorse originariamente e fino a quel momento vincolate a presidio del principio di prudenza.

3. Risultato contabile di amministrazione

In termini comparativi tra i risultati del 2015 (euro 747.477,48) e il 2016 (euro 300.265,43) si è riscontrata una riduzione del risultato contabile di amministrazione.

Nel merito della composizione dei fondi che ne determinano la dimensione, si riscontra una corrispondente riduzione delle componenti vincolate e destinate agli investimenti in larga parte riconducibile alla cancellazione di residui in sede di riaccertamento ordinario.

Al termine del 2016 la componente accantonata risulta pari ad euro 30.098,81 di cui euro 28.510,19 a titolo di FCDE. Tali valori non sembrerebbero del tutto coerenti con quanto riportato a pagina 13 della relazione dell'Organo di revisione nella quale si fa riferimento ad accantonamenti al Fondo contenzioso per euro 15.000.

Tale componente, con riferimento agli schemi BDAP, potrebbe aver trovato non coerente collocazione, tra i vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In ordine alla dimensione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, si osserva che l'incidenza dello stesso sui residui attivi totali risulta pari al 4,16% (rispetto ad una media provinciale nell'ordine del 14,26%) e, dai dati rinvenibili negli schemi BDAP, risultano residui attivi finali al titolo I per euro 320.565,98 e al titolo III per euro 94.256,60 con un'incidenza del FCDE su tale aggregato parziale pari a circa il 6,81%. Nel merito del computo si osserva che il prospetto 1.6.2 del questionario non riporta alcun residuo conservato al 31/12 per le poche voci valorizzate.

Nell'evidenza che la corretta determinazione delle componenti accantonate, vincolate e destinate agli investimenti determina per esclusione la valorizzazione dell'avanzo libero, si ritiene necessaria una verifica delle predette componenti, sia in ordine alla corretta allocazione dei fondi, che in ordine alla quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

4. Residui attivi e passivi

Facendo riferimento ai valori dei residui rinvenibili dagli schemi BDAP e dagli atti prodotti, si è riscontrata la segnalazione dell'Organo di revisione in ordine all'opportunità di *"una attenta verifica delle posizioni più remote al fine di verificarne l'effettiva consistenza"*.

A tal proposito, emerge che nelle scritture contabili dell'Ente persistono al 31/12/2016 euro 680.647,06 in relazione ai residui attivi totali di cui il 18,37% da esercizi precedenti, ed euro 608.473,41 di residui passivi totali, di cui la percentuale del 16,79% da riferirsi alle annualità precedenti. Questa situazione si attesta nonostante il riaccertamento straordinario e i riaccertamenti ordinari annuali.

Inoltre si evidenzia l'emersione di una sensibile mole di residui di nuova formazione, prevalentemente concentrata nei Titoli I, II, III e IV per quelli attivi e nei Titolo I e II per quelli passivi, la cui percentuale si attesta all' 80,86% del totale residui per quelli attivi e al 74,23% per i passivi.



Il Collegio ritiene comunque utile rammentare che l'attendibilità delle entrate e la congruità delle spese hanno un valore essenziale per la corretta gestione dell'ente, per salvaguardare l'equilibrio di bilancio e prevenire l'eventuale possibile dissesto e, in conseguenza, l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui deve essere necessariamente effettiva e concreta (non meramente formale), come richiesto anche dal principio di prudenza e di effettività dell'equilibrio finanziario oltre che espressamente disposto dall'art. 228 del TUEL. Inoltre, in presenza di residui passivi risalenti ad esercizi remoti e di dubbia sussistenza, occorre attivare, per tempo, idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento così come il mantenimento nel conto del bilancio di crediti risalenti nel tempo può essere giustificato solo da ragioni che evidenzino la certa riscuotibilità del credito e le ragioni del differimento dell'incasso. In caso contrario, al fine di evidenziare l'effettiva situazione finanziaria dell'ente è necessario che i crediti vengano stralciati ed inseriti nel conto del patrimonio, ovvero venga vincolata una quota parte dell'avanzo di amministrazione, laddove vi siano i presupposti di legge.

Il Collegio rammenta, altresì, che i residui, una volta riportati nel bilancio, concorrono a formare il risultato di amministrazione presunto che l'ente può applicare negli esercizi successivi. Per questo motivo e anche alla luce delle marginali sofferenze di cassa evidenziate si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare, ovvero di pagare. Si corre altrimenti il rischio che emerga un avanzo di amministrazione che non corrisponde alla disponibilità di risorse finanziarie effettivamente spendibili, o comunque ad un risultato di gestione effettivamente positivo.

A tal fine la Sezione richiama tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, affinché vengano poste in essere le conseguenti azioni e venga operata la necessaria vigilanza sull'andamento del fenomeno. Per il Responsabile dei servizi finanziari ed il Revisore dei conti si richiamano gli articoli 147 quinquies e 239 del TUEL.

5. Ente e Organismi partecipati

a. Rapporti debiti/crediti

Dalla lettura della relazione dell'Organo di revisione, si evince che *“relativamente alla società Piave Servizi, dopo l'invio di una precisa richiesta in ordine al riscontro contabile delle posizioni di reciprocità ed un ulteriore sollecito al Presidente del Collegio sindacale della società, alla data odierna non è seguita alcuna risposta. Pertanto in ordine a tale ultima riconciliazione il Revisore, dovendo rendere il proprio parere al bilancio consuntivo 2016 nei termini previsti dai regolamenti dell'ente, in attesa di un preciso riscontro nel merito dalla società, sospende qualsiasi attestazione al riguardo riservandosi, nel caso di mancata conciliazione delle poste reciproche, di chiedere all'ente di adottare senza indugio tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica”*.

La Sezione, a tal proposito, evidenzia l'obbligo - sancito dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 - di allegare al rendiconto la relazione sulla gestione che illustri *“gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tale caso l'ente assume senza indugio e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della conciliazione delle partite debitorie e creditorie”*.

È utile sottolineare che la norma in questione “si pone l'obiettivo di arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie che, talvolta, si riscontrano nei bilanci di una partecipata e dell'ente pubblico socio. L'obiettivo, pertanto, è quello di “offrire” dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze” (Corte dei conti, Sezione Controllo Lombardia - delibera n. 479/2013/PAR).

La Sezione, pertanto, non può esimersi dal ribadire la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'Organo di revisione dell'ente e di quello dell'organismo partecipato, al fine di evitare eventuali incongruenze e per garantire la necessaria attendibilità dei dati.

b. Monitoraggio accantonamenti

Sulla base delle verifiche effettuate, in ordine alle scritture finanziarie ed economico patrimoniali rese secondo le disposizioni civilistiche dal C.I.T. – Consorzio per i servizi di igiene del territorio, si rileva un risultato economico d'esercizio negativo per euro 10.847,00, con il mantenimento della grandezza del capitale di dotazione e un decremento della riserva straordinaria, imputabile in parte alla copertura della perdita d'esercizio 2015, corrispondente alla quota pari a euro 281.683,00.

A tal proposito, si evince nel bilancio d'esercizio che *"il risultato negativo è dovuto al fatto che a decorrere dall'esercizio 2015 i Comuni consorziati non versano più i contributi in conto esercizio che ammontavano complessivamente a euro 458.710,00."*

Nel caso di specie quindi, pur nell'evidenza di bilancio che tale entità disponga di un patrimonio netto positivo a fine 2016 pari ad euro 4.529.513, comprensivo di riserve in decremento per l'importo pari al ripiano della perdita, ancorché il Comune non abbia subito ripercussioni sui propri equilibri, appare opportuno evidenziare, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche anche mediante moduli privatistici (e, quindi, attraverso la costituzione e la partecipazione a società e consorzi), impone particolari cautele e obblighi in capo a coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione delle risorse medesime; obblighi e cautele inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate, che non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di organismi a partecipazione pubblica, e, dunque, indirettamente a carico degli enti locali soci, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, sono funzionalmente collegati al perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale, a vantaggio dell'intera collettività.

Gli obblighi, in particolare, si sostanziano nel monitoraggio effettivo, da parte dell'ente partecipante, sui documenti di bilancio e sull'andamento della gestione, esercitando una puntuale azione preventiva di controllo e verifica sulle attività svolte, sul corretto funzionamento degli organi e sull'andamento dei rapporti contrattuali, nonché di indirizzo (attraverso la determinazione degli obiettivi e delle scelte strategiche) e di controllo (es. sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio) che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse) e la qualità di socio comportano.

Nel caso di specie, il C.I.T. – Consorzio per i servizi di igiene del territorio, con finalità di tutela e salvaguardia ecologica dell'ambiente, costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 tra il Comune di Cordignano unitamente ad altri comuni della Provincia di Treviso, è dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale quale ente pubblico economico e come rinvenibile dall'art. 4 dello statuto consortile *"ciascun ente associato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario dell'attività stessa"*

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame ex art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005, sulla documentazione inerente il rendiconto 2016 del Comune di Cordignano (TV):

- sollecita, in sede di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, una verifica in ordine alla corretta applicazione delle componenti nei limiti di disponibilità e in osservanza dell'art. 187, comma 2, TUEL;
- raccomanda un'attenta valutazione dei fondi che compongono il risultato di amministrazione, nel rispetto del postulato generale n. 9 della prudenza di cui al D.Lgs n. 118/2011;

- raccomanda di procedere, nella valutazione e valorizzazione dei residui, secondo un'applicazione sostanziale e attenta dei principi contabili generali ed applicati;
- richiama al puntuale e integrale adempimento in ordine all'asseverazione e conciliazione delle reciproche posizioni debitorie e creditorie tra Organismi partecipati ed Ente, ottemperando compiutamente alle disposizioni previste in materia. A tal riguardo, richiama, altresì, l'attenzione del Responsabile del Servizio economico-finanziario e del Segretario comunale, affinché si adoperino al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo normativo in argomento;
- raccomanda il monitoraggio puntuale degli organismi partecipati, valutando l'opportunità di provvedere ad appositi accantonamenti, correlati a perdite d'esercizio o deterioramento degli equilibri patrimoniali dell'ente.

La Sezione si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e rilievi di cui alla presente deliberazione.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013.


Copia della presente pronuncia sarà trasmessa, al Sindaco, al Segretario comunale, nonché al Revisore dei conti del Comune di Cordignano (TV) per quanto di rispettiva competenza e per la doverosa informazione al Consiglio comunale.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 18 luglio 2019.

IL MAGISTRATO RELATORE


Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE f.f.

Elena Brandolini


Depositata in Segreteria il 13 GEN. 2020

IL DIRETTORE DI SEGreteria


Letizia Rossini

